

LINATE-MALPENSA.

CONDANNATA AIRPORT PER ATTIVITA' ANTISINDACALE!

Da anni ai lavoratori aeroportuali italiani è nella sostanza impedito il diritto di sciopero.

Le aziende infatti, non rispettano neppure una regolamentazione nazionale già molto restrittiva del diritto costituzionale di ogni lavoratore di poter scioperare.

Ed è per questo, che come cub trasporti, purtroppo unico sindacato, abbiamo deciso di denunciare Airport Handling, principale gestore dei servizi di terra di Malpensa e Linate, per attività antisindacale.

Oggi con una importante sentenza il Giudice del lavoro dott.ssa LaRussa, ha accolto le nostre richieste, con queste conclusioni.

P.Q.M.

dichiara l'antisindacalità della condotta denunciata e ordina alla società resistente Airport Handling s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la cessazione di tale comportamento, ordinando, anche per il futuro:

- a) di consultare il sindacato ricorrente in merito al contingente e ai nominativi dei dipendenti da comandare in caso di sciopero entro il termine tassativo di 5 giorni dall'inizio dell'astensione o, in caso di ritardo da parte dell'Enac nella comunicazione dei voli da garantire, immediatamente dopo detta comunicazione;
- b) di comandare in servizio solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione dei servizi minimi individuati dalla vigente regolamentazione provvisoria e, quindi, solo la quota indispensabile a garantire le prestazioni connesse a questa mansione per i voli individuati da Enac come voli da garantire;
- c) di includere nelle quote dei comandati, a rotazione, anche i lavoratori somministrati;
- d) di astenersi dal mantenere in comando i lavoratori che manifestano la volontà di aderire allo sciopero nel caso già risultino al lavoro un numero sufficiente di lavoratori atti a garantire le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione provvisoria in vigore;
- e) di astenersi dal comandare lavoratori che si sono dichiarati scioperanti allo svolgimento di servizi non connessi con le prestazioni indispensabili e, quindi, non connessi all'assistenza ai voli garantiti individuati dall'Enac;
- f) di revocare tutte le sanzioni disciplinari disposte come sanzione della indisponibilità del lavoratore comandato a svolgere prestazioni diverse da quelle direttamente o indirettamente o, comunque, funzionalmente collegate alle attività essenziali da garantire e, in particolare, quelle inflitte in data 6.4.2018 ai lavoratori
dispone l'affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale;

2019-01-03

Cub trasporti